

lì, 23 aprile 2020

Spett.li Comuni
Ai Sig.ri **Sindaci/Presidenti**
Ai **Direttori /Segretari generali**
Ai **Responsabili UTC / Gare e Contratti**
Loro Indirizzi

Oggetto: L'assedio ANAC al Comune di Vairano Patenora

Il TAR accoglie per la quarta volta le tesi del Comune di Vairano Patenora, e dà ancora torto ad ANAC che, invano, prova a bloccare una gara per la pubblica illuminazione. Il motto sullo stemma cittadino, "Vairanum impugnans in nullo profecit", assediando Vairano non ottenne nulla, rivolto nel 1193 all'imperatore Enrico VI, riemerge attuale nei riguardi di ANAC.

Se 8 secoli fa l'assedio aveva tentato invano di piegare la fierezza di Vairano, oggi l'assedio di ANAC appare ispirato dalla necessità di colpire un'amministrazione comunale rea del delitto di "lesa Autorità".

A gennaio scorso, il Comune riceve un "Parere motivato", approvato dal Consiglio ANAC, che si esprime contro la regolarità della gara in questione, con invito ad adeguarsi entro 20 giorni, pena un ricorso al TAR, ai sensi dell'art. 211, comma 1 ter, del Codice Appalti che legittima l'Autorità a intervenire *se ritiene un provvedimento viziato da gravi violazioni del Codice*. Il Comune rifiuta con un Parere, di segno opposto, della propria Centrale di committenza, ASMEC Consortile.

L'unica contestazione mossa da ANAC riguarda il corrispettivo per i servizi di committenza posto in capo all'aggiudicatario. Nel proprio Parere, la Centrale ricorda che impone il corrispettivo da 7 anni, proprio a seguito di pronuncia dell'Autorità, del settembre 2012, sulla legittimità di questa imposizione. Legittimità poi confermata dal Consiglio di Stato, a giugno 2014. E nemmeno scalfita dal successivo divieto, introdotto dall'art. 41, co. 2 del Codice, relativo al costo delle piattaforme telematiche di negoziazione, in quanto tale onere è esplicitamente escluso dal disciplinare di gara. Tanto da aver finora pubblicato 4.500 gare senza che ANAC sia mai intervenuta per bloccare una siffatta *grave violazione del Codice*.

ANAC, dal 2012 a fine 2018, si è espressa sul punto 8 volte, smentendo puntualmente quanto affermato nella pronuncia precedente. Non potendo imputare un costo in modo altalenante in funzione dell'ondivaga posizione ANAC, la Centrale si è costantemente attenuta alla posizione espressa dal Consiglio di Stato, massimo Organo della Giustizia amministrativa. E solo a seguito di sua nuova e diversa pronuncia cambierà posizione.

ANAC presenta dunque ricorso al TAR. Con tanta foga da invocare la sospensione della gara, "inaudita altera parte". Una procedura eccezionale che consente, in caso di conclamata urgenza, al Tribunale di intervenire anche prima dell'Udienza. Invece, il Giudice emana un Decreto che boccia la richiesta e concede, a Comune e Centrale, 48 ore per esporre le loro ragioni.

A seguito delle quali, emana un secondo Decreto che nega la procedura d'urgenza e fissa l'Udienza al 25 marzo. Causa l'emergenza Covid, la decisione viene poi assunta anch'essa con Decreto monocratico, che respinge, per la terza volta, la richiesta di sospensione.

SEDE SOCIALE

Via Carlo Cattaneo, 9
21013 GALLARATE (VA)
Mail: posta@asmel.eu

SEDE SECONDARIA

Via Mombarone, 3
10013 BORGOFRANCO D'IVREA (TO)
P.E.C. posta@asmepec.it

SEDE OPERATIVA

Centro Direzionale, Isola G/1
80143 NAPOLI
Tel/Fax: 081-7879717 / 7879992

Il 22 aprile si tiene l'Udienza collegiale, sempre on line, che vede per la quarta volta soccombente ANAC. La cui richiesta di fissare l'Udienza di merito con rito semplificato, viene respinta perché *non consente ragionevolmente alle controparti di articolare compiutamente le proprie difese*.

Prossima tappa al 24 giugno, quando si terrà l'Udienza conclusiva. Un Comune di 6mila anime ha finora tenuto testa egregiamente all'assedio ANAC, con il supporto della propria Centrale, che in questi anni è cresciuta a dismisura, associando oltre 1500 Comuni in tutt'Italia, che ne detengono la proprietà esclusiva. Puntando su semplificazione e concretezza in barba al bigottismo normativo imperante e delle tante pastoie burocratiche, vera palla al piede del Sistema Italia. Ma anche su trasparenza e tracciabilità, veri antidoti a ogni forma di malaffare e corruzione. Più efficaci di tante norme anticorruzione.

La vicenda di Vairano è emblematica. Con il citato Decreto del 25 marzo, il TAR si è già espresso con estrema chiarezza: *in quanto anche l'eventuale declaratoria di illegittimità della clausola contestata da ANAC non pare idonea a inficiare il bando di gara nella sua interezza*. Invece, l'Autorità ha fatto ricorso a una procedura eccezionale voluta dal legislatore per bloccare i casi di gravi violazioni del Codice, solo per affermare la propria (attuale) interpretazione di una clausola che nulla toglie, nella sostanza, alla procedura di gara. A maggio prossimo, il Consiglio di Stato è chiamato nuovamente a esprimersi su questa clausola. Ogni Ente pubblico si adegnerà alla pronuncia e l'assedio ANAC apparirà per quello che è: un'inutile perdita di tempo.

Cordiali saluti e buon lavoro.

Il Segretario generale

Francesco Pinto



SEDE SOCIALE

Via Carlo Cattaneo, 9
21013 GALLARATE (VA)
Mail: posta@asmel.eu

SEDE SECONDARIA

Via Mombarone, 3
10013 BORGOFRANCO D'IVREA (TO)
P.E.C. posta@asmepec.it

SEDE OPERATIVA

Centro Direzionale, Isola G/1
80143 NAPOLI
Tel/Fax: 081-7879717 / 7879992